



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI"

VVIS003008 – C.F. 96013710791

Via V. Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Ambito Territoriale CAL 012

Tel. 0963/71209

Prot. n. 9308/C 5

Serra San Bruno, 22 novembre 2018

- **A tutto il personale scolastico**
- **Ai docenti preposti all'osservanza del divieto di fumo**
 - **Alla D.S.G.A.**
- **Agli alunni e ai docenti delle classi 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 5A, 5B, 2B A.F.M.**
 - **Alle classi degli altri indirizzi e sedi**
 - **Ai collaboratori scolastici dell'edificio A.F.M.**
 - **Albo e sito web**

Oggetto: Nuova notifica circolare n. 22 (prot. n. 8431/ C5) del 20 ottobre 2018.

Viste le ulteriori, recenti, segnalazioni pervenute allo scrivente da parte di alcune famiglie si notifica nuovamente a quanti in indirizzo la circolare in oggetto, ribadendo quanto segue:

1. Il divieto di fumo è assoluto non solo nei locali scolastici, ma anche nelle pertinenze della scuola (cortili, viali d'ingresso, ecc.).
2. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare negli spazi di loro competenza (e in primo luogo nei bagni) in merito all'osservanza di tale divieto e a segnalare immediatamente a uno dei docenti preposti (Prof.ri Marzano, Lentini, M. C. Iennarella, Carnovale, M. T. Valalà, T. Iennarella, P. Colaci, A. Ramondino) la violazione del divieto.
3. Analogo obbligo, qualora si dovesse rilevare la trasgressione del divieto di fumo, ricade sui docenti.
4. I docenti individuati come "preposti" sono tenuti a contestare la violazione del divieto ai trasgressori e a mettere in atto le procedure previste per impartire le sanzioni.
5. Si rammenta ai docenti delle classi dell'indirizzo A. F. M. sopra specificate e ai collaboratori scolastici in servizio nell'edificio che ospita tali classi quanto ulteriormente segnalato: a) Nelle classi predette l'intervallo si svolge esclusivamente in aula e sotto la diretta e stretta vigilanza del docente della terza ora b) Gli alunni possono essere autorizzati a recarsi in bagno solo singolarmente c) I docenti sono tenuti ad annotare sul Giornale di classe o su un foglio allegato ora di uscita e ora di entrata degli alunni ai quali sia stato concesso il permesso di uscire temporaneamente dalla classe d) I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare, dopo ogni uscita degli alunni dal bagno, la presenza di fumo e a segnalare immediatamente il nominativo dell'alunno/a che abbia trasgredito il divieto a uno dei docenti preposti.
6. Si rammenta, altresì, che sono stati segnalati casi di allergie al fumo e che, pertanto, ogni mancato rispetto del divieto di fumo e ogni omissione di vigilanza sull'osservanza del divieto stesso configura, nel merito, evidenti responsabilità di tipo diretto e personale.
7. Sembra, infine, appena il caso di ricordare che la vigilanza sul divieto di fumo rientra tra i compiti istituzionali di docenti e collaboratori scolastici e si inquadra nel più generale obbligo di vigilanza che ricade sul personale della scuola.

L'ufficio del protocollo provvederà a notificare *ad personam* la presente disposizione e la circolare in oggetto e a far leggere nelle classi quanto qui ribadito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Antonino Ceravolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93